



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maria Teresa POLVERINO | Presidente |
| Elisabetta CONTE | Referendario |
| Federica LELLI | Referendario (relatore) |
| Massimiliano MAITINO | Referendario |

Nella camera di consiglio del 21 luglio 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Sezione n. 3067 del 13 luglio 2023, con cui il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ha formulato una richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA l'ordinanza n. 44/2023 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota in epigrafe, il Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ha posto dei quesiti in merito al trattamento economico dei dipendenti dell'Ente assunti con contratto a tempo indeterminato con specifica qualifica di Assistente Sociale e relativo inquadramento contrattuale. In particolare, la richiesta di parere è volta a chiarire se a tale categoria di dipendenti spettino:

- a) *la progressione economica del "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021, ovvero l'incremento di euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di euro 200 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, "... al fine di compensare la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa", come enunciato e previsto dal medesimo art. 102 CCNL;*
- b) *il rimborso della quota associativa per il quinquennio precedente la sottoscrizione del CCNL,*

ovvero con decorrenza dall'anno di assunzione presso l'Ente, se successiva alla sottoscrizione del Contratto nazionale medesimo, in base a quanto disposto dall'art. 101 CCNL.

Con riferimento al quesito sub b), l'Ente ha altresì rappresentato quanto segue:

- l'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, prevede che *“per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge”*;
- a favore del rimborso ai dipendenti pubblici della tassa di iscrizione a un albo professionale si sono espressi la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015, relativa agli avvocati) e il Consiglio di Stato (parere n. 1081 del 15 marzo 2011), secondo cui laddove sussista il vincolo di esclusività e l'iscrizione all'albo sia funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa tassa debba gravare sull'Ente per conto del quale l'attività medesima viene esercitata;
- più di recente, anche il Tribunale di Pordenone si è pronunciato – con sentenza n. 116 del 6 settembre 2019, relativa a infermieri professionali legati da obbligo di esclusività con un'Azienda sanitaria – riconoscendo l'iscrizione all'albo a carico dell'ente pubblico, in quanto requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività;
- tale orientamento giurisprudenziale, secondo la prospettazione del Comune richiedente, parrebbe estensibile anche alla categoria professionale degli assistenti sociali, *“che rientrano a tutti gli effetti nella Sezione del personale iscritto ad ordini o albi professionali”* ex art. 101 CCNL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni la facoltà di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, nonché dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La disposizione prevede anche la possibilità per le Regioni, nonché per Comuni, Province e Città metropolitane, di richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, per questi ultimi – di norma – tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

Preliminarmente all'esame di merito dei quesiti proposti, la Sezione è chiamata a verificarne i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza).

1.1 Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di parere risulta ammissibile, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

1.2 I quesiti non sono, tuttavia, oggettivamente ammissibili per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, si osserva che la richiesta di parere è incentrata sull'interpretazione e

applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021, con particolare riferimento agli articoli 14, 101 e 102 CCNL. Sul punto, non può sottacersi che il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, formatosi in senso conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5 del 2006), esclude che, in sede consultiva, si possano rendere pareri sulle norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

In particolare, si richiama la costante giurisprudenza della Corte (cfr. sopra richiamata deliberazione Sez. Riunite n. 56/CONTR/2011) in base alla quale *“in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN”* (cfr. anche, *ex multis*, SRC Emilia-Romagna n. 19/2019/PAR, SRC Sicilia n. 133/2023/PAR, SRC Liguria n. 61/2023/PAR, SRC Lombardia n. 139/2023/PAR).

Con riferimento al quesito sub b) – riguardante l’eventuale rimborso in favore degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato della quota di iscrizione all’albo – si osserva inoltre che, pur volendo astrarre la questione dall’interpretazione e applicazione del CCNL, il quesito sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto non rientrante nella materia della *“contabilità pubblica”* rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Le delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale materia (Sez. Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e n. 3 e 4/2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010) hanno infatti chiarito come questa non possa essere ampliata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria. Da tali pronunciamenti emerge, altresì, il principio secondo cui questioni – nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio – possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa degli equilibri di bilancio, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010).

La Sezione delle Autonomie ha, poi, ulteriormente definito ambiti e limiti della funzione consultiva, chiarendo che tale nozione dinamica di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto, piuttosto, alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa (deliberazione n. 17/2020/QMIG). Sicché occorre distinguere tra queste questioni e quelle che hanno, invece, meri riflessi finanziari, rientrando solo le prime nella nozione *“dinamica”* di contabilità pubblica ed esorbitando le seconde, invece, dal suo ambito (cfr. Sez. Autonomie, deliberazioni nn. 5, 9 e 14/2022/QMIG).

Coerentemente con le indicazioni ermeneutiche sopra riassunte, questa Sezione ritiene di conformarsi a quanto già stabilito dalla pronuncia di orientamento generale adottata dalle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/CONTR/2011, che ha affermato un principio sicuramente valido per la soluzione del caso in esame.

In particolare, le Sezioni Riunite – chiamate ad esprimersi su una richiesta di parere, del tutto simile, relativa alle spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati – hanno ritenuto che la questione fosse inammissibile per carenza delle caratteristiche indicate nella citata deliberazione n. 54/2010, in quanto la questione prospettata, concernente l'individuazione del soggetto sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo professionale, *“solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione”* (Sezioni Riunite n. 1/CONTR/2011 e, in senso adesivo, SRC Lombardia n. 399/2015/PAR, SRC Puglia n. 24/2020/PAR, SRC Emilia-Romagna n. 13/2023/PAR).

Tali principi non possono che trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché del tutto assimilabile a quello sopra richiamato quanto ai profili concernenti la perimetrazione della materia della contabilità pubblica.

Ne consegue che la richiesta di parere, oltre a risultare inammissibile in quanto riguardante l'interpretazione del CCNL, con riferimento al quesito sub b) risulta altresì oggettivamente inammissibile perché non riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune richiedente.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 21 luglio 2023.

Il Magistrato relatore
(Federica Lelli)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 21 luglio 2023
Il Funzionario preposto